

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 36 - 12273/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al *“Progetto di ricerca e sperimentazione di un impianto per la rigenerazione dei carboni attivi esausti derivanti dalla filtrazione dell’aria negli impianti di verniciatura industriale e artigianale”*

Comune: San Gillio

Proponente: Fonderia Mestieri s.r.l.

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 08/03/2018 la Società Fonderia Mestieri s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Collegno (TO) in Via Almese 72 e Partita IVA 02210740037- ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al *“Progetto di ricerca e sperimentazione di un impianto per la rigenerazione dei carboni attivi esausti derivanti dalla filtrazione dell’aria negli impianti di verniciatura industriale e artigianale”* in quanto rientrante nelle categoria progettuale n. 32 bis dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 34243 del 16/03/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per il medesimo progetto il proponente in data 14/03/2017 ha presentato istanza di ricerca e sperimentazione ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai due procedimenti di verifica di VIA e di autorizzazione di impianto di ricerca e sperimentazione sono state integrate in un’unica data della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18/04/2018;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;

Rilevato che:

- l'istanza presentata contempla un progetto di ricerca e sperimentazione di un impianto per la rigenerazione dei carboni attivi esausti (classificati come rifiuti speciali pericolosi), derivanti dalla filtrazione dell'aria negli impianti di verniciatura industriale e artigianale;
- la sperimentazione è prevista in una porzione di capannone di proprietà della Suprema S.r.l., titolare di autorizzazione ordinaria per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 13-1511/2012 del 18/01/2012, presso il sito di Via Matteotti n. 11/A, San Gillio (TO) (Foglio 18, Mappale 403);
- l'area su cui la Società Suprema S.r.l. svolge l'attività di recupero rifiuti ha una superficie di circa 2.500 mq (1.100 mq scoperti e 1.400 mq coperti); la Società proponente occuperà per la propria attività di ricerca e sperimentazione 70 mq all'interno del capannone;
- l'attività di sperimentazione prevede il deadsorbimento dei solventi tramite dissolvimento termico coadiuvato da gas di trazione per le componenti più volatili al fine del recupero dei carboni attivi esausti (attività R5 in conformità a quanto previsto dal DM 161/2002);
- come prevede la normativa, nella fase di ricerca e sperimentazione, tutti i prodotti ottenuti verranno avviati a smaltimento e non reintrodotti sul mercato;
- il carbone sarà ritirato in big bags e si prevede uno stoccaggio massimo di 360 Kg;
- la capacità massima del reattore è di 200 l (circa 120 Kg) ed una produttività stimata di 20 t/ mese con due turni di 8 ore e 20 giorni lavorativi mese;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- come già evidenziato, il proponente in data 14/03/2017 ha presentato istanza di autorizzazione di impianto di ricerca e sperimentazione ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai due procedimenti di verifica di VIA e di autorizzazione di impianto di ricerca e sperimentazione sono state integrate in un'unica data della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18/04/2018;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade in area urbanistica i.a 8.14" "*Area per impianti industriali e artigianali esistente confermata*";

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale;

Piano Provinciale Gestione Rifiuti

- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006, prevede che nella fase di localizzazione degli impianti si applichino criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e si

individuino quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un'opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali.

- l'intervento proposto si inquadra al punto 4.3.4. *"Localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa"* che evidenzia come *"fattore escludente"*, tra gli altri, il non rispetto di una fascia minima di 500 m da aree residenziali (nuclei e centri abitati) individuate da PRGC;
- nel caso in questione l'area residenziale più prossima si trova ad una distanza inferiore ai 500 m; si rileva pertanto la presenza di un fattore escludente con valenza di vincolo assoluto alla realizzazione di impianti come quello proposto;
- trattandosi però di un'attività sperimentale e limitata nel tempo, si ritiene che l'attività di ricerca e sperimentazione proposta possa essere autorizzata in deroga a quanto previsto dal PPGR;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, già richieste con nota prot. n. 49955 del 23/04/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino, che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- considerato quanto agli atti sul rischio incendio e scoppio, si ritiene che il proponente dovrà provvedere prima della messa in esercizio, una volta definita la configurazione impiantistica finale dell'impianto, alla riverifica del rischio ATEX derivante dall'attività come dichiarato da parte del tecnico professionista antincendio nelle conclusioni delle due relazioni allegate all'istanza denominate *"Valutazione del rischio ATEX gas"* e *"Valutazione del rischio ATEX polveri"*;

Emissioni in atmosfera

- il progetto ha posto particolare attenzione a minimizzare le emissioni in atmosfera sia per quanto riguarda l'emissione di polveri che di vapori di solvente inoltre uno degli scopi della sperimentazione sarà il miglioramento/implementazione dei presidi da adottare;
- come già evidenziato, sono state inoltre richieste alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano *"acque reflue industriali"*;
- la gestione dei rifiuti avviene esclusivamente in area coperta all'interno del capannone; non è necessaria la modifica del Piano di Prevenzione Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. *"Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"* in essere;

Viabilità

- l'area d'intervento è sita in prossimità della strada provinciale 180, che collega il Comune di San

Gillio al Comune di Pianezza, confluendo verso la strada provinciale 24, che si collega direttamente alla Tangenziale Nord di Torino;

- considerata la movimentazione annua prevista, la viabilità esistente risulta sufficiente a garantire il flusso di mezzi attuale implementato da quello derivante dalla modifica proposta;

Rumore

- la classificazione acustica del Comune di San Gillio inquadra l'area in oggetto all'interno della classe IV (area di intensa attività umana);
- considerata la tipologia di impianto, sebbene si evidenzia la prossimità di aree residenziali, non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale di impatto acustico né prescrivere rilievi fonometrici;

Ritenuto che:

- l'attività di ricerca e sperimentazione proposta possa essere autorizzata in deroga a quanto previsto dal PPGR trattandosi di un'attività sperimentale e limitata nel tempo;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, già richieste con nota prot. n. 49955 del 23/04/2018 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino, che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 08/03/2018, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006:

- il proponente dovrà provvedere prima della messa in esercizio, una volta definita la configurazione impiantistica finale dell'impianto, alla riverifica del rischio ATEX derivante

dall'attività come dichiarato da parte del tecnico professionista antincendio nelle conclusioni delle due relazioni allegate all'istanza denominate "Valutazione del rischio ATEX gas" e "Valutazione del rischio ATEX polveri";

Adempimenti

- per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, entro 30 giorni dall'adempimento delle condizioni ambientali sopra specificate, la documentazione di cui all'art.28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- il verbale della conferenza dei servizi, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il "Progetto di ricerca e sperimentazione di un impianto per la rigenerazione dei carboni attivi esausti derivanti dalla filtrazione dell'aria negli impianti di verniciatura industriale e artigianale" presentato in data 08/03/2018 dalla Società Fonderia Mestieri s.r.l. - con sede legale in Collegno (TO) in Via Almese 72 e Partita IVA 02210740037- **dalla fase di Valutazione** (art.

12 della l.r. 40/98 e s.m.i ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 08/05/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti